CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 31 GENNAIO 1980 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

spero non mi si voglia rimproverare una mancanza di riguardo nei confronti del Consiglio, che ha sviluppato vari argomenti, se affermo che le mie conclusioni nella presente causa non hanno richiesto lunga riflessione.

Non può esservi il minimo dubbio sul fatto che la Convenzione del 1968 si applica a provvedimenti in materia alimentare. Ciò risulta chiaramente dallo stesso art. 5, n. 2, della Convenzione. L'avvocato del sig. de Cavel ha cercato di eludere tale conclusione, facendo riferimento alla sentenza da voi emessa nella causa 143/78 (*de Cavel* I). Ma detta causa non riguardava un provvedimento sugli alimenti. Si trattava, allora, di rapporti patrimoniali fra coniugi. Come ho sostenuto nelle mie conclusioni in quella causa, i provvedimenti in materia alimentare e quelli relativi a diritti patrimoniali sono cose diverse fra loro. L'avvocato della sig.ra de Cavel ci ha letto oggi pomeriggio il passo che contiene le relative considerazioni (Racc. 1979, pag. 1075). La Corte, nella causa 143/78, non poteva ritenere e non ha ritenuto che provvedimenti in materia di alimenti fossero esclusi dall'ambito della Convenzione.

Stando così le cose, l'unico problema essenziale è quello relativo al se la Convenzione possa applicarsi ad un provvedimento accessorio, emesso in un procedimento in cui la domanda principale esula dal campo della Convenzione; più precisamente, ci si chiede se la Convenzione possa applicarsi ad un provvedimento relativo ad obbligazioni alimentari emesso in un procedimento di divorzio. Ho esaminato in modo approfondito questo problema nelle conclusioni da me presentate nella causa 143/78, pervenendo ad una soluzione affermativa (cfr. Racc. 1979, pagg. 1070-1073). Non mi sembra necessario ripetere quanto ho allora affermato, né la discussione nella presente causa ha messo in luce alcun aspetto che mi abbia convinto dell'inesattezza di tale soluzione.

Di conseguenza, sono del parere che, pronunziandovi sulla domanda pregiudiziale del Bundesgerichtshof, dovreste dichiarare che la Convenzione si applica all'esecuzione, in uno Stato contraente, di un provvedimento, avente o no carattere provvisorio, emesso da un giudice di un altro Stato membro, in materia di alimenti, anche in una causa di divorzio.

1 — Traduzione dall'inglese.

Qualora venisse adottata questa formula, verrebbe a cadere il problema dell'ammissibilità della seconda questione pregiudiziale del Bundesgerichtshof. Tale problema è connesso col fatto che il procedimento attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione tedesca riguarda soltanto l'esecuzione in Germania dell'ordinanza 18 maggio 1977, con la quale il Tribunal de grande instance di Parigi attribuiva alla sig.ra de Cavel, in pendenza del procedimento di divorzio, un assegno alimentare. Esso non riguarda invece il provvedimento relativo alla prestazione provvisoria mensile, emesso dal Tribunale contestualmente alla sentenza di divorzio datata 27 giugno 1978. Si può capire benissimo che il Bundesgerichtshof, preoccupandosi di risparmiare tempo e di evitare spese, desideri ottenere una pronunzia di questa Corte anche riguardo a tale provvedimento, prevedendo che si presenterà il problema della sua eventuale esecuzione. Tuttavia, per i motivi che ho recentemente esposto presentando le mie conclusioni nella causa 104/79 (*Foglia* c/ *Novello*), non ritengo che, a rigore, la Corte sia competente a pronunciarsi su tale questione.

Dal provvedimento di rinvio non mi sembra risultare che la Corte sia invitata a definire la nozione di «obbligazioni alimentari» ai sensi della Convenzione. Tanto meno può ritenersi che questa Corte possa pronunciarsi circa gli effetti o la validità di provvedimenti del Tribunal de grande instance di Parigi.